

## **SCHEMA – TIPO DI CONVENZIONE**

### **PREMESSO**

che uno degli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale in materia di nidi d'infanzia è il potenziamento dell'offerta di servizio allo scopo di far fronte alla crescente domanda;

che il Comune di Trieste, con le strutture di nido attualmente funzionanti, non è in grado di soddisfare appieno la domanda di servizio;

che, al fine di soddisfare quanto più possibile le aspettative dell'utenza, l'Amministrazione comunale intende ampliare la propria offerta attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti titolari di nidi d'infanzia che abbiano presentato al Comune regolare SCIA ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2005 e dell'art. 33 del D.P.Reg. n. 230/2011 e che siano accreditati o abbiano presentato domanda di accreditamento ai sensi dell'art. 37 del D.P.Reg. n. 230/2011 alla data di presentazione della manifestazione di interesse per concorrere al presente convenzionamento;

che la Giunta comunale, nella seduta del 12/12/2016, ha espresso parere favorevole alla proposta di attivare rapporti convenzionali con soggetti titolari di nidi d'infanzia non comunali per ampliare l'offerta di posti alle famiglie che presentano domanda di accesso al servizio comunale, individuando una modalità di selezione dei potenziali contraenti che coniughi la trasparenza e la parità di accesso al sistema del convenzionamento comunale da parte degli operatori con il prioritario interesse delle famiglie alla più ampia scelta delle strutture, in ragione del più generale obiettivo della massima diffusione dei punti di erogazione del servizio sul territorio comunale;

che, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, è stata prenotata la spesa presunta complessivamente necessaria per l'attivazione, nel triennio educativo 2020/2023, dei posti nido convenzionati ed è stato approvato lo schema di lettera d'invito a presentare manifestazione d'interesse al convenzionamento;

che, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ è stato approvato l'elenco dei nidi d'infanzia idonei all'instaurazione di rapporti convenzionali, con l'indicazione, per ciascun nido, del numero massimo di posti assegnabili;

che, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ è stato assunto l'impegno di spesa per la stipulazione delle convenzioni in oggetto;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

#### **Art. I Modalità e condizioni del servizio in convenzione**

- I. Il titolare del nido d'infanzia/aziendale \_\_\_\_\_ (NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la denominazione del nido, la seguente formula: **“direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”**) si obbliga a mettere a disposizione del Comune, presso la propria struttura di nido, per ciascuno degli anni

educativi di durata del rapporto convenzionale, un numero di posti pari a \_\_\_\_\_ per l'accoglimento di bambini inseriti nelle graduatorie comunali appartenenti alla fascia d'età dai \_\_\_\_\_ mesi ai \_\_\_\_\_ mesi, posti che verranno utilizzati in ragione delle risorse finanziarie disponibili e sulla base delle preferenze espresse dalle famiglie.

2. L'Amministrazione comunale riconosce, per ogni bambino accolto su posto convenzionato presso il nido d'infanzia/aziendale \_\_\_\_\_, la tariffa mensile di Euro \_\_\_\_\_ (..... /00) (IVA compresa, se dovuta) per la frequenza dalle ore 7.30 alle ore 16.00 (n. 8.30 ore giornaliere), ridotta del 10% per la frequenza fino alle ore 13.00 (n. 5.30 ore giornaliere) ed aumentata del 5% per la frequenza fino alle ore 17.30 (n. 10 ore giornaliere), per tutta la durata della presente convenzione.  
L'importo mensile è comprensivo delle spese per materiale didattico e di consumo, pasti e merende, materiali per l'igiene dei bambini e quant'altro necessario per la cura degli stessi durante la permanenza nel servizio.
3. La tariffa mensile fissata dalla presente convenzione viene pagata interamente dal Comune per tutti gli utenti accolti su posto convenzionato. Il Comune provvederà ad emettere fattura a carico degli utenti secondo quanto previsto in materia di tariffe dalle deliberazioni dei competenti organi comunali (NB Clausola facoltativa da inserire, per chi lo volesse, nel caso in cui il titolare del servizio convenzionato non coincida con il soggetto gestore del servizio medesimo: **“Le parti convengono che la tariffa venga pagata al soggetto gestore”**).
4. In caso di accoglimento o dimissione di un bambino nel corso del mese, l'importo mensile dovuto al servizio convenzionato sarà quantificato proporzionalmente al periodo di effettiva frequenza. Per il mese di settembre, i bambini inseriti entro il 15 del mese si considerano accolti dal 1° settembre, ai fini della quantificazione del corrispettivo a carico del Comune.

## **Art. 2 Obblighi del titolare del servizio convenzionato**

1. Il soggetto titolare del nido d'infanzia/aziendale \_\_\_\_\_, (NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la denominazione del nido, la seguente formula: **“direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”**) è tenuto a:
  - a) garantire il pieno rispetto dei requisiti per l'avvio previsti dalle disposizioni del D.PReg. n. 230/2011 – Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei Servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), nonché dall'art. 18 della L.R. n. 20/2005 – Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia;
  - b) garantire quale requisito d'accesso al servizio l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di pericoli concreti per la salute del minore e/o dei suoi conviventi, come certificati dal medico di base dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari o da altra struttura sanitaria pubblica, ovvero nel caso in cui non siano disponibili somministrazioni vaccinali esclusivamente obbligatorie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale o Regionale
  - c) garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento previsti dall'art. 20 della citata L.R. n. 20/2005 e dall'art. 37 del citato D.PReg. n. 230/2011;

- d) attivare un Comitato di gestione, cui partecipano i responsabili del nido, i rappresentanti dell'utenza ed i rappresentanti del personale impiegato nel servizio. Per la componente genitori almeno un posto deve essere riservato al genitore di un bambino accolto nel nido per effetto della presente convenzione;
- e) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre, i nominativi e la qualifica dei componenti del Comitato di gestione, nonché il calendario delle riunioni. Il Comune può partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione con propri funzionari incaricati; a tal fine, il titolare del nido \_\_\_\_\_ (NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la parola nido, la seguente formula: **“direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”**), invia, per tempo, al Comune l'ordine del giorno delle riunioni e, dopo le riunioni, invia al Comune il verbale delle stesse;
- f) trasmettere all'Amministrazione comunale, entro il 30 novembre, il progetto educativo adottato per l'anno educativo in corso e la programmazione relativa alle attività educative dell'anno educativo in corso;
- g) consegnare la programmazione annuale delle attività educative, elaborata in forma scritta, alle famiglie, entro il termine di cui al punto e);
- h) trasmettere mensilmente al Comune, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, il riepilogo delle frequenze con relativi orari;
- i) trasmettere mensilmente al Comune la fattura, od altro idoneo documento contabile, relativa al corrispettivo dovuto dal Comune stesso;
- j) comunicare tempestivamente al Comune ogni vacanza di posti verificatasi a seguito di rinuncia al servizio o di assenza ingiustificata per un periodo superiore a 7 giorni, al fine di consentire l'attivazione di un altro inserimento;
- k) garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di confezione e distribuzione dei pasti e sanificazione degli ambienti. Tutto il personale addetto alla cucina e alla distribuzione dei pasti deve, altresì, essere formato e costantemente aggiornato in materia di igiene alimentare e sull'applicazione dei principi del sistema HACCP come previsto dal Regolamento (CE) 852/2004 e dalla Linee Guida della Regione Autonoma F.V.G. dd. 12.05.2008. - *Formazione del personale finalizzata al controllo delle malattie trasmesse da alimenti. Formazione dei responsabili dell'elaborazione, della gestione e dell'applicazione della procedura di autocontrollo basata sul sistema HACCP nel settore alimentare;*
- l) integrare il proprio piano annuale della formazione e/o aggiornamento del personale educativo e del coordinatore pedagogico con le iniziative di formazione e di qualificazione proposte dal Comune, garantendo la partecipazione di almeno un operatore;
- m) garantire alle famiglie la massima trasparenza nella gestione dei servizi;
- n) attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra servizi per la prima infanzia nell'ottica della realizzazione del sistema educativo integrato;
- o) predisporre e consegnare all'Amministrazione comunale, contestualmente alla fattura del mese di luglio, una relazione conclusiva sull'attività complessiva svolta nell'anno scolastico con i risultati conseguiti riferiti alla programmazione educativa presentata entro il mese di novembre.

### **Art. 3 Obblighi del Comune**

#### **I. Il Comune di Trieste si obbliga a:**

- a) comunicare tempestivamente al titolare del servizio convenzionato o al gestore, del medesimo, nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, i nominativi dei bambini aventi titolo all'accoglimento presso il servizio stesso. Comunicare altresì i loro dati anagrafici e le fasce orarie di frequenza;

- b) in caso di rinuncia al servizio in convenzione da parte della famiglia, comunicare tempestivamente al titolare del servizio convenzionato o al gestore del medesimo, nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, il nominativo del bambino avente titolo al nuovo accoglimento;
- c) liquidare, previa presentazione di regolare fattura o altro idoneo documento fiscale, l'importo convenuto per tutti gli utenti accolti;
- d) proporre, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, iniziative formative e di qualificazione rivolte anche al personale dei servizi in convenzione. Il Comune si impegna a comunicare al titolare del nido o al gestore del medesimo, nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, date, orari e contenuti delle suddette iniziative.

#### **Art. 4 Orari e calendario scolastico**

1. Ai bambini frequentanti su posto convenzionato, il servizio è assicurato dalle ore 7.30 alle ore 17.30, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico annualmente approvato per i nidi d'infanzia comunali. In caso di estensione del servizio nei periodi di chiusura previsti dal suddetto calendario scolastico, gli oneri economici per le giornate aggiuntive di frequenza sono interamente a carico delle famiglie, nulla essendo dovuto al titolare o al gestore del nido da parte del Comune. Il titolare o il gestore del nido provvederà quindi a richiedere direttamente il pagamento per le suddette giornate.

#### **Art. 5 Durata convenzione**

1. La presente convenzione è valida per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 7.
2. Il soggetto titolare del nido d'infanzia/aziendale \_\_\_\_\_ (NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la denominazione del nido, la seguente formula: **“direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”**) può ritirare, in ogni momento, la propria disponibilità di posti. Tale facoltà può essere esercitata a patto che venga garantito il completamento del ciclo educativo ai bambini già frequentanti su posto convenzionato. Il ritiro della disponibilità di posti comporta, in ogni caso, l'impossibilità di ripresentare nuova manifestazione d'interesse per il convenzionamento nel triennio educativo 2020/2023.

#### **Art. 6 Customer satisfaction**

1. L'Amministrazione comunale, nell'ottica del miglioramento dei servizi 0-3 offerti, potrà proporre alle famiglie dei bambini inseriti nella struttura idonei strumenti di rilevazione della qualità del servizio in convenzione (customer satisfaction).

#### **Art. 7 Controlli e verifiche – Penali e risoluzione**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento e senza preavviso, controlli sul buon funzionamento del servizio, sulla qualità delle prestazioni fornite, sull'attuazione del progetto educativo presentato e sulla programmazione educativa.
2. Il soggetto titolare del nido (NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la parola nido, la seguente formula: **“direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”**) si impegna a collaborare alle verifiche mettendo a disposizione le informazioni, la documentazione e il personale necessario.

3. Qualora, anche a seguito dei controlli effettuati, vengano rilevate inadempienze agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare penali per ogni inadempienza in relazione alla gravità dell'inosservanza. In particolare per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
- a) ritiro della disponibilità di posti senza garantire il completamento del ciclo educativo ai bambini già frequentanti su posto convenzionato: da un min di 250,00.- Euro ad un max di 500,00.- Euro per ogni mese di mancato servizio per ciascun bambino, in ragione del disservizio arrecato;
  - b) mancato rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini previsto dall'art. 11 del D.P.Reg. n. 230/2011:
    - Euro 500,00 per ogni bambino in più rispetto al rapporto numerico previsto dall'art. 11, comma 4, lett. a) del citato D.P.Reg. n. 230/2011 in relazione ai bambini di età compresa fra i 3 e i 12 mesi, per ciascuna giornata di mancato rispetto;
    - Euro 250,00 per ogni bambino in più rispetto al rapporto numerico previsto dall'art. 11, comma 4, lett. b) del D.P.Reg. n.230/2011 in relazione ai bambini di età compresa fra i 13 e i 23 mesi, per ciascuna giornata di mancato rispetto;
    - Euro 200,00.- per ogni bambino in più rispetto al rapporto numerico previsto dall'art. 11, comma 4, lett. c) del D.P.Reg. n.230/2011 in relazione ai bambini di età compresa fra i 24 e i 36 mesi, per ciascuna giornata di mancato rispetto;
  - c) mancata adozione delle cautele necessarie per garantire i bambini da evidenti rischi per la sicurezza infortunistica e per la salute: da un min di Euro 500 ad un max di Euro 1.000,00.- per ciascun singolo inadempimento accertato;
  - d) mancata adeguata pulizia degli spazi, dei locali, degli arredi e dei giochi a disposizione dei bambini: da un min di Euro 250,00.- ad un max di Euro 500,00.- per ciascun singolo inadempimento accertato.
4. L'applicazione delle penalità, stabilita dall'Amministrazione comunale, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. Il soggetto titolare del nido o il gestore, nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
5. L'Amministrazione comunale si riserva di risolvere unilateralmente la Convenzione qualora:
- a) le inadempienze assumano carattere reiterato;
  - b) valuti che l'inadempienza sia di particolare gravità, tale da compromettere la qualità delle prestazioni rivolte all'utenza.
6. L'Amministrazione comunale dà comunicazione della risoluzione al titolare del nido convenzionato mediante lettera raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 15 giorni (*NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la parola convenzionato, la seguente formula: “direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”*).
- Sono comunque erogati i corrispettivi dovuti per il servizio svolto fino al momento della risoluzione e alle famiglie dei bambini inseriti nella struttura viene data comunicazione della cessazione del rapporto convenzionale e dei benefici ad esso connessi.

## **Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il soggetto titolare assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

2. Nei contratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del presente servizio tra il soggetto titolare ed i subcontraenti/soggetti gestori dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti/soggetti gestori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
3. Il soggetto titolare si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente/soggetto gestore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. I pagamenti devono essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN \_\_\_\_\_ acceso presso la Banca \_\_\_\_\_ – Filiale/Agenzia di \_\_\_\_\_/Sportello postale di \_\_\_\_\_ che il soggetto titolare ha indicato come conto corrente dedicato in relazione al servizio in oggetto.
5. La comunicazione di conto dedicato conservata in atti contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto dedicato.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

#### **Art. 9 Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

1. Il soggetto titolare del nido (*NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la parola nido, la seguente formula: “direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”*) si impegna ad applicare al personale impiegato nel servizio le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, comunicando all'Amministrazione comunale il C.C.N.L. applicato nei confronti del suddetto personale.
2. Il soggetto titolare del nido (*NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la parola nido, la seguente formula: “direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”*) si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e locali vigenti per il settore.
3. Il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
4. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
5. Il soggetto titolare del nido (*NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la parola nido, la seguente formula: “direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”*) provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori e sulla tutela della libertà e dignità degli stessi.

6. Tutti i suddetti obblighi vincolano il soggetto titolare per tutto il periodo di validità del presente atto.
7. Al soggetto titolare del nido (NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la parola nido, la seguente formula: **“direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”**) è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

#### **Art. 10 Divieto di cessione della convenzione**

1. Al soggetto titolare è fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, il presente contratto, a pena di risoluzione dello stesso, ferma restando l'azione del Comune di Trieste per il risarcimento dei danni.

#### **Art. 11 Osservanza dei Codici di Comportamento**

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo del titolare del nido o del gestore, nel caso in cui titolare e gestore siano soggetti diversi, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale del Comune approvato con deliberazione giunta n. 234 dd. 24.05.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente atto.
2. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

#### **Art. 12 Trattamento dei dati**

1. Il soggetto titolare del nido o il gestore, nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, verrà nominato responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016.

#### **Art. 13 Controversie**

1. Eventuali controversie relative alla presente convenzione, o comunque alla stessa anche indirettamente connesse, sono definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è quello di Trieste.

#### **Art. 14 Spese contrattuali**

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ...), con la sola eccezione dell'Iva, è a totale carico del titolare del nido d'infanzia convenzionato.
2. L'imposta di bollo da applicare sulle fatture esenti Iva è a carico del soggetto titolare del nido o del gestore, nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, mentre rimane a carico del Comune l'imposta di bollo da applicare sulle quietanze.

#### **Art. 15 Domicilio**

1. Il soggetto titolare dichiara di avere il proprio domicilio fiscale all'indirizzo citato in premessa, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., in quanto applicabile, il soggetto titolare, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, dichiara di avere letto il presente atto e di approvarne specificatamente gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALVADEI MANUELA

CODICE FISCALE: SLVMNL63A57L424S

DATA FIRMA: 05/11/2019 13:34:04

IMPRONTA: 48FE71CD490FD34F05219D4742C2493D2BDAC084E4E1CE1B7AEAA571FD51ABF4  
2BDAC084E4E1CE1B7AEAA571FD51ABF4E825E5699EB8AD393F221A861283A5EE  
E825E5699EB8AD393F221A861283A5EE7B0629C9505145D478C07A6C5AD92FF7  
7B0629C9505145D478C07A6C5AD92FF73CC7C45E8800B7C0B29D1DEDD2C91662